

**CIRCOLARE TECNICA****Prot. DC2025SPM120****Milano, 05-11-2025**

A tutti gli Organismi accreditati e in corso di accreditamento

Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità

A tutti gli Ispettori/Esperti del Dipartimenti DC

**Loro sedi**

**OGGETTO: Circolare tecnica DC N° 45/2025 - Regole di transizione e avvio dell'accreditamento a fronte del Regolamento UE 2024/1183 (c.d. eIDAS2) in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17065**

**Premessa**

Il presente documento fornisce disposizioni e indirizzi per l'accreditamento degli Organismi di certificazione operanti in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17065 per la certificazione di servizi a fronte Regolamento UE n. 910/2014, così come emendato dal Regolamento UE 2024/1183, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche. Le presenti disposizioni annullano e sostituiscono quanto indirizzato con Circolari DC n.ri 09/2016, 08/2017 e 28/2023.

Il quadro legislativo di riferimento per i servizi di identificazione elettronica e servizi fiduciari vede una profonda rivoluzione con l'entrata in vigore del Regolamento UE 2024/1183 lo scorso 20.05.2024 e l'applicazione, dal 18.10.2024, dell'art. 42 della Direttiva UE 2022/2555 (c.d. NIS2). I citati provvedimenti normativi modificano il Regolamento UE 910/2014, rafforzando ed ampliando l'area di intervento di Organismi di valutazione della conformità, accreditati a fronte del Reg. CE 765/2008 e comportando l'inclusione dei servizi fiduciari tra quelli essenziali ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b della Direttiva UE 2022/2555.

A fronte dell'aggiornamento del Regolamento eIDAS gli Stati membri sono responsabili di implementare il sistema di identificazione elettronica (eID) che sarà riconosciuto a livello europeo. Essi devono anche garantire che le identità digitali e i servizi fiduciari emessi a livello nazionale siano conformi ai requisiti del regolamento e possano essere utilizzati in tutta l'UE. A tale scopo il Regolamento prevede anche specifici obblighi per le Imprese private, le Organizzazioni pubbliche e le Istituzioni che forniscono servizi elettronici o che utilizzano sistemi di identificazione e servizi fiduciari in relazione all'adozione di sistemi di autenticazione elettronica e di certificati elettronici qualificati per garantire l'integrità e la sicurezza delle transazioni digitali.

Il Regolamento si applica sia al settore pubblico (enti governativi, servizi pubblici) che al settore privato (banche, assicurazioni, aziende di telecomunicazioni, ecc.) in quanto sono coinvolti nell'utilizzo o nell'offerta di

**SEDE LEGALE**

Via Guglielmo Saliceto, 7/9 – 00161 Roma  
T +39 06 8440991 / F +39 06 8841199  
accredia.it / info@accredia.it  
C.F. / P. IVA 10566361001

**SEDE OPERATIVA E AMMINISTRATIVA**

Via Tonale, 26 – 20125 Milano  
T +39 02 2100961 / F +39 02 21009637  
milano@accredia.it

servizi basati sull'identificazione elettronica e sui servizi fiduciari. Entrambi i settori dovranno adottare le misure necessarie per accettare le identità digitali e i servizi fiduciari regolamentati.

Il recente Regolamento di esecuzione UE n. 2025/2162 del 28.10.2025, ha disposto le regole inerenti all'accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità che effettuano la valutazione dei prestatori di servizi fiduciari qualificati e dei servizi fiduciari qualificati da essi forniti. La presente Circolare vuole fornire le disposizioni di ACCREDIA nel recepire tale atto di implementazione.

### Quadro normativo di riferimento

L'aggiornamento del Regolamento UE 910/2014 indotto dal Regolamento UE 2024/1183 introduce molte novità, tra cui:

1. **Ampliamento dei servizi fiduciari:** ai servizi fiduciari già inclusi, si affiancano i nuovi servizi di attestazione elettronica, archiviazione elettronica e registri distribuiti. Viene dato maggior rilievo alla sicurezza e all'interoperabilità di tali servizi a livello transfrontaliero. Vi è inoltre l'introduzione di requisiti più stringenti per i fornitori di servizi fiduciari qualificati (QTSP), in particolare in termini di gestione del rischio e protezione contro le minacce alla sicurezza (in stretta correlazione con la Direttiva UE 2022/2555 NIS2 che inserisce i prestatori di servizi fiduciari tra i soggetti essenziali).
2. **Maggiore attenzione alla sicurezza e alla protezione dei dati:** con l'aumento dell'uso dell'identificazione digitale, il nuovo regolamento impone standard più elevati per la protezione dei dati personali. Sono previsti meccanismi di protezione robusti per garantire che il trattamento dei dati rispetti i principi di minimizzazione dei dati e privacy by design.
3. **Interoperabilità a livello europeo:** il nuovo regolamento pone l'accento sull'interoperabilità delle soluzioni di identificazione elettronica e servizi fiduciari tra i diversi Stati membri, mediante la promozione di standard tecnici comuni e la collaborazione tra gli Stati per facilitare l'integrazione a livello transfrontaliero. L'obiettivo è garantire che cittadini e imprese possano utilizzare le loro identità digitali e servizi fiduciari senza ostacoli in tutti i paesi dell'UE.
4. **Rafforzamento delle responsabilità degli Stati membri:** il Regolamento emendante richiede agli Stati membri di sviluppare infrastrutture tecnologiche sicure e di alta qualità per supportare l'emissione di identità digitali e l'erogazione di servizi fiduciari. Gli Stati devono anche monitorare e verificare la conformità dei fornitori di servizi fiduciari. Inoltre, è richiesta una maggiore collaborazione tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione Europea per garantire il rispetto delle normative e una gestione uniforme delle identità digitali a livello europeo.
5. **Miglioramento dell'accessibilità ai servizi digitali pubblici e privati:** uno degli scopi principali dell'aggiornamento del nuovo regolamento è facilitare l'accesso dei cittadini europei ai servizi digitali offerti da enti pubblici e aziende private in modo sicuro e senza ostacoli geografici o tecnologici.
6. **Introduzione del Portafoglio Europeo di Identità Digitale (European Digital Identity Wallet):** Una delle novità più rilevanti è l'introduzione del Portafoglio Europeo di Identità Digitale (c.d. EUDI-Wallet), un'applicazione che consente ai cittadini e alle imprese di gestire in modo sicuro e di fornire i propri dati personali e documenti digitali a terzi in tutta l'UE. Questo strumento mira a semplificare l'accesso ai servizi online pubblici e privati, garantendo elevati standard di sicurezza e privacy. Il portafoglio sarà emesso dagli Stati membri o da fornitori riconosciuti a livello europeo e dovrà essere accettato su tutto il territorio dell'UE. Tale servizio è al momento fuori dallo scopo di accreditamento in attesa che siano disponibili gli atti implementativi pertinenti (rif. art. 20 par. 4 del Reg. UE 2024/1183),

Fermo restando quanto stabilito dallo standard ETSI EN 319 403-1 v2.3.1, il regolamento di esecuzione UE UE n. 2025/2162 ha disposto ulteriori regole per l'accreditamento. Oltre a quanto stabilito dalla ETSI TS 119 612, sono ricompresi nel perimetro della certificazione, e pertanto nello scopo di accreditamento potenziale, i seguenti servizi, i cui standard tecnici sono ricompresi negli specifici Implementing Act:

- 1. Rilascio di certificati qualificati di firme elettroniche**  
*Issuance of qualified certificates for electronic signatures*
- 2. Rilascio di certificati qualificati di sigilli elettronici**  
*Issuance of qualified certificates for electronic seals*
- 3. Rilascio di certificati qualificati dell'autenticazione di siti web**  
*Issuance of qualified certificates for website authentication*
- 4. Servizio di convalida qualificato delle firme elettroniche qualificate**  
*Qualified validation service for qualified electronic signatures*
- 5. Servizio di convalida qualificato dei sigilli elettronici qualificati**  
*Qualified validation service for qualified electronic seals*
- 6. Servizio qualificato di conservazione delle firme elettroniche qualificate**  
*Qualified preservation service for qualified electronic signatures*
- 7. Servizio qualificato di conservazione dei sigilli elettronici qualificati**  
*Qualified preservation service for qualified electronic seals*
- 8. Creazione di validazioni temporali elettroniche qualificate**  
*Creation of qualified electronic timestamps*
- 9. Prestazione di servizi elettronici di recapito certificato qualificata**  
*Provision of qualified electronic registered delivery services*
- 10. Servizio qualificato per la gestione di dispositivi qualificati per la creazione di una firma elettronica a distanza**  
*Qualified service for the management of remote qualified electronic signature creation devices*
- 11. Servizio qualificato per la gestione di dispositivi qualificati per la creazione di un sigillo elettronico a distanza;**  
*Qualified service for the management of remote qualified electronic seal creation devices*
- 12. Fornitura di servizi di archiviazione elettronica qualificata**  
*Provision of qualified electronic archiving services*
- 13. Rilascio di attestati elettronici qualificati di attributi**  
*Issuance of qualified electronic attestation of attributes*
- 14. Registrazione di dati elettronici in un registro elettronico qualificato**  
*Recording of electronic data in a qualified electronic ledger*

Preso atto dell'estensione dello scopo di accreditamento e della frequenza di revisione degli standard tecnici ETSI, si ricorda la possibilità di richiedere l'accreditamento con scopo flessibile in accordo alle prescrizioni contenute nel Regolamento RT-37 in recepimento del documento EA 2/15.

## Regole di Certificazione

A fronte di quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione UE n. 2025/2162, la certificazione deve essere erogata secondo uno schema di valutazione della conformità (CAS) di Tipo 6 in accordo alla ISO/IEC 17067:2013. In accordo al Considerando n. 11 lo Scheme Owner può coincidere con l'Organismo di certificazione, in ogni caso deve essere confermata l'applicazione degli standard tecnici pertinenti alla singola categoria di servizio come sopra elencato. Nel predisporre i documenti di schema, deve essere confermata l'applicazione degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento di esecuzione UE n. 2025/2162. E' responsabilità dell'Organismo predisporre opportune liste di riscontro (c.d. checklist) per la raccolta sistematica ed efficace delle evidenze oggettive in relazione ai requisiti sanciti dalle norme ETSI/EN/ISO pertinenti al servizio di cui all'Allegato II del Regolamento di esecuzione UE n. 2025/2162.

<b>Calcolo delle durate dei tempi di audit</b>	Coerentemente a quanto disposto dal Regolamento di esecuzione UE n. 2025/2162 art. 6, comma 9.
<b>Durata del certificato e frequenze di audit</b>	Coerentemente a quanto disposto dal Regolamento di esecuzione UE n. 2025/2162 art. 6, comma 11.
<b>Criteri di competenza del personale addetto alla valutazione della conformità</b>	Si applicano i requisiti previsti dal Regolamento di esecuzione UE n. 2025/2162, art. 6, comma 5, lettera f. L'Organismo deve mantenere opportune registrazioni per la qualifica del personale addetto al riesame della domanda, alla valutazione della conformità (auditor) e alla fase di riesame tecnico/delibera. Preso atto della complessità dallo schema, dell'entrata in vigore di nuove disposizioni comunitarie (es.: Direttiva NIS2), si ritiene utile che in seno all'Organismo sia definito ed attuato un processo per un efficace mantenimento della competenza del personale, che tenga conto della formazione specifica, degli aggiornamenti a carattere puramente tecnico, dei risultati delle attività di monitoraggio in campo e degli audit interni.
<b>Gestione delle Modifiche</b>	Coerentemente a quanto disposto dal Regolamento di esecuzione UE n. 2025/2162 art. 6, comma 8.

## Banca dati ACCREDIA delle certificazioni rilasciate

Come noto, gli OdC sono tenuti a trasmettere ad ACCREDIA-DC tramite il servizio web – SIAC i dati relativi ai soggetti in possesso di certificazioni da essi rilasciate, secondo le procedure definite da ACCREDIA-DC e i relativi Regolamenti (RG01 §1.10.7). In argomento si ricordano gli adempimenti prescritti dal Regolamento di esecuzione UE n. 2025/2162 art. 5, comma 1.

## Disposizioni transitorie

Per i servizi già disciplinati dal Reg. UE 910/2014, si applica quanto disposto dall'art. 9 del Regolamento di esecuzione UE n. 2025/2162. Entro il 17.05.2027 tutti i soggetti accreditati a fronte del Regolamento UE n. 910/2014 e i certificati da essi rilasciati, dovranno migrare al quadro regolatorio attualizzato, pena la revoca dell'accreditamento o riduzione dello scopo di accreditamento secondo quanto previsto dai Regolamenti di accreditamento. I nuovi servizi di certificazione introdotti dal Regolamento eIDAS 2 esulano dalle presenti disposizioni transitorie; pertanto, possono essere erogati solo a seguito di valutazione positiva di ACCREDIA. L'adeguamento del processo di certificazione sarà valutato da ACCREDIA (verifica di transizione) attraverso un esame documentale off-site della durata minima di 1 g/u (l'intervento di Esperti Tecnici, ove necessario, sarà quotato di volta in volta). Per la conduzione dell'esame documentale sono richiesti e valutati i documenti richiamati nell'Allegato "Self Assessment Piano di transizione".

## Regole di Accreditamento

I requisiti di accreditamento sono ricompresi nelle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065, ETSI EN 319 403-1, ETSI TS 119 403 (parte 2 e parte 3) e del Regolamento di esecuzione UE n. 2025/2162, unitamente a quanto disposto dai Regolamenti di accreditamento pertinenti. Nel caso in cui il l'OdC possieda già accreditamenti rilasciati da altri Enti di Accreditamento, dovrà essere effettuata una valutazione, caso per caso, in base agli accordi EA/IAF MLA applicabili.

Tenendo in considerazione le prescrizioni del Regolamento di esecuzione UE n. 2025/2162, gli schemi di certificazione devono essere progettati coerentemente al Tipo 6 della ISO/IEC 17067. La valutazione dello schema proprietario segue l'iter previsto dal regolamento RG-19 e dalla procedura PG-13-01, tuttavia qualora lo Scheme Owner coincida con l'OdC, ACCREDIA eseguirà la valutazione dello schema in sede documentale come di seguito delineato.

<b>A</b>	OdC già accreditato per lo schema UNI CEI EN ISO/IEC 17065	<ul style="list-style-type: none"><li>• Esame documentale di 2 g/u (di cui 1 dedicato alla valutazione dello schema proprietario dell'OdC);</li><li>• Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC della durata di 1 g/u per l'approfondimento dei requisiti delle norme ETSI pertinenti alla struttura dell'OdC e del Regolamento di esecuzione UE n. 2025/2162.</li><li>• Almeno 1 Verifica in accompagnamento di durata adeguata a coprire lo scopo di accreditamento richiesto. A ciascuna verifica in accompagnamento si applica 1 g/u di back-office e rapportazione.</li></ul>
<b>B</b>	OdC non ancora accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17065 ma accreditato per altri schemi di accreditamento (Livello 3)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Esame documentale di 2 g/u (di cui 1 dedicato alla valutazione dello schema proprietario);</li><li>• Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC della durata di 3 g/u;</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Almeno 1 Verifica in accompagnamento di durata adeguata per coprire lo scopo di accreditamento richiesto. A ciascuna verifica in accompagnamento si applica 1 g/u di back-office e rapportazione.</li> </ul>
<b>C</b>	OdC non accreditato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esame documentale di 2 g/u (di cui 1 dedicato alla valutazione dello schema proprietario);</li> <li>• Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC della durata di 4 g/u;</li> <li>• Almeno 1 Verifica in accompagnamento di durata adeguata per coprire lo scopo di accreditamento richiesto. A ciascuna verifica in accompagnamento si applica 1 g/u di back-office e rapportazione.</li> </ul>
<b>Mantenimento dell'Accreditamento</b>		<p>Si ricorda che ACCREDIA-DC, in ogni caso, deve condurre annualmente una verifica presso la sede degli Organismi di certificazione per valutare la conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17065.</p> <p>Fatta eccezione per situazioni particolari (es: trend di certificati rilasciati, gestione reclami e segnalazioni, modifiche intervenute sullo schema di certificazione, cambiamenti nella struttura dell'OdC o altre situazioni similari), tenuto conto della complessità dello schema, ACCREDIA eseguirà almeno una verifica in sede ogni anno e almeno 1 verifica in accompagnamento nel ciclo di accreditamento.</p>

#### **Documentazione da presentare ad ACCREDIA-DC per l'esame documentale**

Oltre a quanto elencato nella domanda di accreditamento DA-01 si richiede l'invio di:

- a. Schema di certificazione predisposto in accordo al Regolamento di esecuzione UE n. 2025/2162;
- b. Liste di riscontro, linea guida, istruzioni predisposte dall'OdC per il GVI;
- c. Criteri di qualifica e curricula del personale addetto al riesame del contratto, dei valutatori e dei final reviewer/decision maker e relative schede di qualifica;
- d. Procedure applicabili al processo commerciale per la definizione dei tempi di audit, nonché le procedure per la gestione della pratica di certificazione.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

**Dott.ssa Mariagrazia Lanzanova**

Vice-Direttore  
Dipartimento Certificazione e Ispezione